

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 866-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE LUCA ANGELO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 novembre 1964
(V. Stampato n. 1804)*

presentato dal Ministro della Finanze

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 1964*

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1964

Determinazione dell'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica successivamente al 31 dicembre 1964 e modalità per la ripartizione dell'imposta tra gli Enti interessati

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si vuol definire il trattamento tributario dell'Enel in relazione alle norme contenute nell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, con la quale veniva istituito l'Ente stesso, e nell'articolo 1 della legge 27 giugno 1964 n. 452.

Dette norme stabiliscono:

1) che l'Ente nazionale per l'energia elettrica non è soggetto all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e all'imposta sulle Società e che in sostituzione delle imposte anzidette l'Ente medesimo deve corrispondere annualmente al Tesoro dello Stato una imposta unica sulla energia elettrica prodotta nella misura fissa da determinare, per il periodo fino al 31 dicembre 1964, con decreto avente valore di legge ordinaria;

2) che la determinazione dell'aliquota dell'imposta unica deve rispondere al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Camere di Commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione; per il periodo d'imposta 1961, delle imposte in sostituzione delle quali è dovuta l'imposta unica, limitatamente alle attività trasferite all'Ente nazionale, con la maggiorazione del 10 per cento.

Il decreto presidenziale 17 settembre 1964 n. 741 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 settembre 1964) provvede a fissare l'aliquota dell'imposta unica nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta da valere fino al 31 dicembre 1964.

Tale aliquota è stata determinata dagli Uffici ministeriali indagando sui dati relativi ad aziende che interessano il 90 per cento della produzione trasferita all'Enel. Dall'indagine in parola è scaturito che la redditività media riferita ad ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel 1961 è di lire 3,01.

Scomponendo questo importo tra reddito tassabile (82,2 per cento = 2,47) e reddito esente (17,8 per cento = 0,54) e applicando

le aliquote medie complessive rispettivamente del 49,28 per cento e del 22,55 per cento si ottiene un risultato, arrotondato per difetto, pari a lire 1,30.

Occorre ora provvedere al periodo successivo al 31 dicembre 1964, mediante legge ordinaria (ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 1643).

A ciò intende soddisfare il presente disegno di legge nel quale occorre distinguere ciò che si stabilisce per il 1965 e ciò che viene statuito per il periodo successivo a cominciare dal 1966.

Per il primo periodo viene confermato il criterio dell'imposta unica, adottando la stessa aliquota, fissata dal decreto presidenziale richiamato di 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

Per il periodo successivo la Camera dei deputati, innovando sul testo governativo e sulla norma fondamentale stabilita dall'articolo 8 della legge n. 1643, ha ripristinato il tipo di imposizione valida per le aziende elettriche e per le aziende in generale estendendola anche all'Ente nazionale per l'energia elettrica. A tal fine ha introdotto il secondo comma dell'articolo 1 col quale si assoggetta l'Ente stesso all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, all'imposta ordinaria camerale, nonché all'imposta ordinaria sulle società, a partire dal 1966.

Il criterio di stabilire l'ammontare di una imposta prendendo in considerazione il solo parametro dell'energia prodotta presenta indubbiamente molti lati di debolezza, mentre il fissare un'aliquota costante valida per un lungo periodo di anni presuppone uno staticismo inammissibile o per lo meno non auspicabile, nel grado di redditività media dell'energia prodotta.

Quanto alla prima osservazione non è chi non veda come non tutta l'energia prodotta giunga all'utenza, nè si può stabilire a priori se la quota di utenza rappresenti sempre una percentuale fissa dell'energia prodotta.

Dell'energia prodotta una parte è consumata nelle stesse centrali di produzione per

alimentare il complesso dei macchinari ausiliari; vi è poi dell'energia elettrica consumata per azionare impianti di sollevamento atti a ricostituire riserve di acqua su bacini e serbatoi da utilizzare nelle ore di maggiore richiesta.

Infine vi è sempre una certa quantità di energia dispersa nel trasporto e nella distribuzione.

Nei confronti della seconda osservazione, occorre considerare che, pur essendo stato raggiunto un grado elevato di progresso tecnologico in generale da cui scaturirebbe una variabilità limitata della redditività, tuttavia è da tener presente che la quota afferente all'energia nucleare tende sempre più a salire nel complesso della produzione e che pertanto per detta quota il margine di redditività è ancora abbastanza elevato essendo assai alti i costi attuali.

Segue che il parametro produzione è certamente un elemento che concorre alla formazione della base imponibile di un Ente produttore e distributore di energia elettrica ma che una più completa determinazione della base stessa debba ricercarsi anche in altri coefficienti quali la produttività, la redditività (variabili nel tempo e da stimolare in senso di incrementi positivi), l'energia distribuita, i costi e le tecniche aziendali e così via.

Il ritorno, pertanto, a una normale imposizione può essere giustificato e ciò pone l'Enel in condizioni paritetiche con altri Enti e con altre aziende.

Affinchè il Senato possa avere un'idea precisa sull'entità del gettito complessivo derivante dall'applicazione del decreto presidenziale e del primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, si riferiscono alcuni dati.

Alla fine del 1963 la produzione totale dell'energia elettrica italiana è stata di 70.643 milioni di chilovattore. L'Enel aveva assorbito 634 imprese e la produzione totale di queste è stata di 47.651 milioni di chilovattore. Prevedendo un incremento annuo del 7 per cento si stima in 50.986 milioni di chilovattore

e in 54.555 milioni di chilovattore le produzioni rispettive del 1964 e del 1965.

Il gettito dell'imposta unica risulta pertanto di 61.946 milioni per il 1963, di 66.282 milioni per il 1964 e di 70.921 milioni per il 1965.

Per l'applicazione dell'imposta unica l'articolo 2 prevede l'obbligo della dichiarazione dell'energia prodotta nel 1965 da parte dell'Ente nazionale entro il 28 febbraio 1966, del versamento del debito alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e della dichiarazione entro il 15 dicembre 1965, in via provvisoria, dell'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso, rinviando, per quanto attiene alla revisione delle dichiarazioni e al versamento degli eventuali supplementi d'imposta, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica le quali consentono di accertare l'esatta base imponibile ai fini dell'imposta unica.

Per quanto attiene infine alle modalità per la ripartizione del gettito dell'imposta unica tra gli Enti interessati, l'articolo 3 stabilisce che le quote di spettanza dei singoli Enti sono determinate con provvedimento del Ministero delle finanze sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per il 1965.

Ad evitare che eventuali rallentamenti nella ripartizione possano arrecare danno agli Enti interessati lo stesso articolo 3 prevede la facoltà di accordare congrui acconti sulle quote presumibilmente dovute nonchè altre disposizioni atte a snellire la procedura di liquidazione.

La 5ª Commissione è stata concorde nell'esprimere il suo voto favorevole al disegno di legge. Tuttavia il Gruppo liberale, a mezzo del senatore Artom, si è dichiarato contrario al secondo comma dell'articolo 1 per le presumibili conseguenze negative che potrebbero venirne, specie agli enti locali.

Il relatore si onora invitare il Senato a dare la sua approvazione al provvedimento in esame.

DE LUCA Angelo, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'aliquota dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta, dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per l'esercizio 1965 è fissata nella misura di lire 1,30 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta.

A partire dal 1966 l'Ente sarà assoggettato all'imposta ordinaria sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta ordinaria sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, alla imposta ordinaria camerale, nonché alla imposta ordinaria sulle società.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta unica l'Ente nazionale per l'energia elettrica è tenuto a dichiarare in via definitiva all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma l'energia elettrica prodotta nell'anno 1965, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, provvedendo, entro lo stesso termine, al versamento della relativa imposta alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. Entro il 15 dicembre 1965 deve essere dichiarata in via provvisoria l'energia elettrica la cui produzione sarà raggiunta nell'anno stesso.

Per la revisione delle dichiarazioni, per il versamento degli eventuali supplementi di imposta e per quanto altro attiene all'applicazione dell'imposta unica valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 3.

La quota dell'imposta unica dovuta alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura ed alle Aziende autonome di cura, di soggiorno o di turismo, è determinata con provvedimento del Ministero delle finanze — Direzione generale dei servizi per la finanza locale — sulla base della quota attribuita per il 1964 e della variazione del gettito globale dell'imposta unica per l'anno 1965.

Il Ministro per le finanze può autorizzare il pagamento di acconti a favore degli enti locali, nei limiti delle quote presumibilmente dovute.

Alla liquidazione degli importi di spettanza di ciascun ente si provvede, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.